



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Giudice

Alla scadenza del termine concesso alla difesa di parte ricorrente per il deposito di memorie e deduzioni, nel rispetto del termine di cui all'art. 14 comma 1bis TUI, osserva quanto segue.

Con provvedimento emesso in data 31.7.2026 ed in pari data notificato all'interessato, depositato in PCT in data 1.08.2026 ore 14:16 per la sua convalida, il Questore della Provincia di Milano disponeva l'applicazione della **misura dell'obbligo di presentazione presso la Questura di Milano** nei giorni di venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, nei confronti di **AABB, nato in Egitto il [REDACTED] CUI XX**.
Emerge dal provvedimento del Questore della Provincia di Milano che:

- il cittadino straniero è entrato nel territorio dello Stato "il **5.7.2026** (frontiera Milano Malpensa)";
- il **25.7.2026** è stato adottato nei suoi confronti il provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. a) TUI emesso dal Prefetto di Milano ed eseguito dal Questore di Milano con decreto di trattenimento presso il CPR di Milano Corelli;
- il **29.7.2026** il soggetto trattenuto ha presentato all'interno del CPR domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
- la fattispecie rientra nell'ipotesi prevista dall'art. **6 comma 3** d. lgs. n. 142/2015 perché la domanda è stata presentata quando era trattenuto presso il CPR ed in concomitanza con una operazione di rimpatrio;
- il trattenuto "è *privo di precedenti penali e di polizia, non è mai risultato inottemperante a precedenti provvedimenti*" pertanto "*non risulta configurabile un rischio di fuga*".

Il Questore ha quindi ritenuto di disporre la dimissione dal CPR ed in applicazione dell'art. **6 quater** D. Lgs. n. 142/2015 ha ordinato al sua sottoposizione alla citata misura alternativa. Il provvedimento è stato notificato il giorno stesso all'interessato.

Il decreto del Questore di Milano, fonda l'applicazione di misura alternativa al trattenimento presso il CPR sulla pretestuosità della domanda di protezione internazionale, intervenuta "*quando era trattenuto all'interno del Centro ed in concomitanza di un'operazione di rimpatrio*".

Con decreto in data 1.8.2026 il Giudice, in ossequio alla procedura prevista dall'art. 14 comma 1 bis TUI, richiamato dall'art. 6 d. lgs. n. 142/2015 (unica base normativa in forza della quale devono ritenersi sussistenti il potere dell'Autorità giudiziaria di valutare il provvedimento del Questore e procedere alla sua convalida o al rigetto della richiesta), **richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n.280/2019 e la sentenza della Corte di Cassazione n.18766/2026 e allo scopo di adeguarsi ai principi di diritto dalle stesse espressi, ha fissato udienza cartolare per il giorno 3.8.2026 alle ore 11:30 avvisando il cittadino straniero della facoltà di presentare personalmente o a mezzo difensore memorie e deduzioni** al giudice della convalida. La Questura ha rappresentato al tribunale la nomina di un difensore di fiducia.

La difesa alle ore 8:34 del 3 agosto ha depositato memoria difensiva evidenziando l'assenza di un pericolo di fuga e dunque la carenza del presupposto per applicare la misura alternativa.

§ Tanto premesso, la fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale deve inquadrarsi nell'alveo della disciplina di cui all'art. 6 comma 3 d. lgs. n. 142/2015, essendo così richiamato nella sostanza dal provvedimento del Questore di Milano che, ha motivato l'applicazione della misura alternativa al trattenimento sul presupposto della strumentalità della domanda di asilo essendo stata proposta all'interno del CPR e "in concomitanza di un'operazione di rimpatrio".

La norma in esame, peraltro, giova ricordarlo, trova applicazione "al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2", avendo il legislatore optato per una applicazione alternativa delle predette norme. In altri termini, la persona interessata, nell'ipotesi di cui all'art. 6 comma 3 d. lgs. n. 142/2015, deve trovarsi già trattenuta presso un centro per i rimpatri a seguito dell'emissione di un provvedimento di espulsione. Trattasi, cioè, del trattenimento del richiedente c.d. secondario, già trattenuto al CPR per effetto di un provvedimento di trattenimento ex art. 13 e 14 TUI e che, in tale contesto, presenti una domanda di protezione internazionale.

Correttamente, dunque, la Questura ha fatto richiamo alla citata norma nel provvedimento sottoposto al vaglio di questa autorità giudiziaria.

Giova altresì ricordare che l'applicazione della misura alternativa presuppone che – a monte – **sussistano i presupposti per il trattenimento** del richiedente asilo presso un centro per i rimpatri, trattenimento che deve essere stato convalidato da un giudice di pace nel contesto dell'art. 14 TUI ed al quale ha fatto seguito la richiesta di asilo.

Ed invero, deve esserci un motivo legittimo per il trattenimento.

Le misure di custodia non detentiva attuate in luogo del trattenimento sono meno restrittive della privazione della libertà anche se possono comportare un certo livello e una certa intensità di coercizione. Se non è possibile stabilire i motivi del trattenimento, la misura alternativa è priva di base giuridica. I motivi di trattenimento sono tassativi, come elencati nella Direttiva Accoglienza (del 2024) per quanto di interesse nella presente procedura, e recepiti nel contesto nazionale. Ed invero, come affermato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, la differenza tra privazione e restrizione della libertà riguarda solo il grado o l'intensità non la natura o la sostanza della misura (Corte EDU, Nolan e K/Russia, sentenza del 12.2.2009, Nolan e K/Russia, n. 2512/04).

Venendo alla valutazione del presupposto di cui all'art. 6 comma 3 D.lgs. 142/2015, si osserva quanto segue.

La valutazione della strumentalità della domanda di protezione internazionale – ai fini e per gli effetti dell'art. 6 co.3 D.L.vo n.142/2015 - in linea generale deve basarsi, in mancanza di parametri tassativi, su criteri empirici.

È stato correttamente sostenuto che occorra avere riguardo:

- a) alla durata della permanenza sul territorio nazionale del richiedente senza aver mai presentato una domanda di protezione internazionale;
- b) ad accertate occasioni di interlocuzione (sotto vari aspetti: controlli, notifiche di provvedimenti, precedenti provvedimenti di espulsione) con la P.A. (questo criterio è l'unico indicato dalla normativa Unione Europea che all'art. 8, par. 3., lettera d, consente di ritenere strumentale la domanda «...in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di asilo...»);
- c) a precedenti titolarità di permessi di soggiorno risalenti nel tempo, scaduti, non più rinnovati e non seguiti da una domanda di protezione internazionale;
- d) ad una accertata rete sociale parentale, familiare, ovvero a relazioni di convivenza e/o coabitazione, di talché poco plausibile appaia una mancanza di informazioni circa la possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale;
- e) alla mancata manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione internazionale nel corso della udienza di convalida ex art. 14 TUI avanti al Giudice di Pace o nei giorni immediatamente successivi.

§. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale, si ritiene che **non sussistano i presupposti** del trattenimento in esame e, quindi, della applicabilità di una misura alternativa al trattenimento.

Ed invero, con riferimento al caso di specie devono essere considerati i seguenti elementi e la seguente scansione temporale.

Il Prefetto della Provincia di Milano (prov. Prot. N. 9411/2026) il **25.7.2026** ha decretato espulsione e disposto accompagnamento alla frontiera, notificato in pari data.

Il decreto del prefetto fa riferimento agli “atti della Questura di Milano” dai quali risulta che lo straniero è entrato in Italia **l’1.1.2025** dalla frontiera di Ventimiglia

Dal **foglio notizie** del 25.7.2026 non vengono date le informazioni sulla domanda di protezione internazionale, e viene richiesto il posto al CPR. Al riguardo si evidenzia sin d’ora che egli avrebbe dichiarato di essere entrato **l’1.1.2025** da Ventimiglia, tuttavia il foglio notizie ma non è tradotto in arabo e non è firmato dal ricorrente che si è rifiutato di firmare. Ciò si riporta per completezza e precisione espositiva, fermi i rilievi di seguito evidenziati sulla valenza del foglio notizie.

Il **28.7.2026** giudice di pace di Milano ha convalidato il provvedimento di trattenimento dello straniero emesso dalla Questura di Milano il 25.7.2026. In UDIENZA il trattenuto ha dichiarato di essere entrato in Italia “*da circa 20 giorni proveniente dal Portogallo*”

In altro foglio denominato “foglio notizie” datato **29.7.2026** – stavolta con traduzione in arabo e sottoscritto dalla parte – emerge che è entrato in Italia il **5.7.2026** (“*tramite un aeroporto ma non sa quale*”), e che sarebbe **titolare di passaporto**.

§ Alla luce di quanto sopra, osserva il Tribunale una evidente discrasia di tempistiche di ingresso in Italia.

Va precisata la valenza giuridica del foglio notizie per comprendere le ragioni delle citate discrasie.

Ed invero la Suprema Corte di Cassazione ha così statuito sulla **valenza del foglio notizie**: “Nella decisione in esame, la Suprema Corte si è pronunciata sul caso di una ricorrente che, nonostante avesse dichiarato nel foglio-notizie che non intendeva richiedere la protezione internazionale, aveva successivamente tentato di presentare la domanda presso la questura competente, dove tuttavia le veniva notificato il provvedimento di espulsione. Sulla questione la Corte ha ritenuto che: “Il primo motivo di ricorso è fondato. 9.1. Assume la ricorrente di avere rappresentato, nel ricorso in opposizione depositato il 13.1.2022 e nelle note depositate all’udienza del 4.3.2022, di essersi recata in questura il 15.12.2021 per presentare la domanda di protezione e che in quell’occasione le era stato detto di tornare il giorno successivo. Tuttavia, neppure il successivo 16.12.2021 le veniva consentito di presentare la domanda di protezione internazionale, mentre lo stesso giorno, effettuati i rilievi dattiloscopici, le veniva notificato il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Udine e un ordine del questore di Udine. Ebbene, a fronte di queste circostanze di fatto rilevanti e decisive, oggetto di istanza istruttoria, il provvedimento del giudice di pace qui impugnato si limita a dire che nel foglio notizie - non meglio specificato nel contenuto, né nel luogo e nella data di sottoscrizione - la ricorrente aveva dichiarato di non volere la protezione internazionale. [...] 87 Con riferimento al foglio notizie, la Corte ha affermato che: “il c.d. foglio notizie costituisce il «modulo (tradotto nella lingua madre o nella lingua scelta) nel quale vengono riportate le dichiarazioni rese dallo straniero circa i suoi dati anagrafici, le modalità di ingresso in Italia e le notizie relative alla sua attuale posizione sul territorio nazionale». Si tratta di un’intervista amministrativa, cui vengono sottoposti i migranti all’atto del loro rintraccio, che costituisce la prima base su cui l’Amministrazione orienta le sorti del dichiarante, dopo aver raccolto le informazioni relative a identità, nazionalità, età, professione, condizioni familiari e di vita, lingua parlata o conosciuta e modalità di ingresso nel territorio nazionale. Richiamando i principi già affermati nell’ordinanza n. 11309 del 2019, la Suprema Corte ha ribadito che alla medesima intervista non può riconoscersi valenza istruttoria circa la volontà di non presentare domanda di protezione internazionale, essendo alla questura espressamente riconosciuti, in

relazione alla detta domanda, i soli poteri di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 26 del 2008, rubricato "istruttoria della domanda di protezione internazionale". Tanto premesso, la Corte ha affermato che: "rispetto alla domanda di protezione internazionale la questura è competente alla sola registrazione, mentre competente a statuire sulla sussistenza o meno della domanda di protezione e sulla fondatezza della stessa è la Commissione territoriale, secondo le previsioni del d.lgs. 25/2008, in recepimento delle relative direttive comunitarie. (Sez. 1, Ordinanza n. 23533/2023, ud. 27/04/2023, dep. 02/08/2023).

Ed ancora: *"Non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l'obbligo di informativa di cui all'art 10-ter del d.lgs. n. 286 del 1998, che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, a seguito della contestazione dell'interessato, nulla emerge in ordine alla informativa dal foglio notizie o da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione, in particolare dovendosi apprezzare, al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite, i tempi e le modalità con cui l'informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o mediatore culturale"* (Sez. 1, Sentenza n. 32070/2023, ud. 14/11/2023, dep. 20/11/2023)

Da nessuna parte compare quando sia stato avvisato della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale; quindi, considerata la confusione sulle date di ingresso del richiedente in Italia, valutata come veritiera la data più ravvicinata (e ritenuta tale anche dalla Questura nel provvedimento di convalida della misura alternativa) ritiene il Tribunale che la domanda **non si possa ritenere pretestuosa**.

In assenza di ulteriori elementi, deve presumersi che lo straniero abbia ricevuto l'informativa sulla possibilità di formalizzare la domanda di asilo solo una volta rientrato al CPR di Milano dopo l'udienza di convalida del trattenimento dinnanzi al giudice di pace di Milano, come capita nella totalità dei casi di convalida dei trattenimenti presso il CPR.

La brevità del tempo trascorso tra l'arrivo in Italia e la presentazione della domanda stessa (circa 20 giorni), la elevata probabilità che il ricorrente sia stato informato dalle autorità della possibilità di presentare la domanda di asilo solo a seguito della convalida del suo trattenimento presso il CPR di Milano, in una con l'assenza di elementi contrari, consentono di ritenere che la domanda di protezione internazionale non sia pretestuosa e quindi che *"il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda"* (art. 6 co. 1 D. Lgs. 142/2015).

Mancando i presupposti per il trattenimento ai sensi dell'art. 6 comma 3 d. lgs. n. 142/2015, mancano, di conseguenza, i presupposti per l'applicazione della misura alternativa di cui al provvedimento del Questore di Milano.

P.Q.M.
NON CONVALIDA

il provvedimento di applicazione della misura alternativa **dell'obbligo di presentazione presso la Questura di Milano** nei giorni di venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 31.7.2026, notificato in pari data, ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs.142 del 18.8.2015, nei confronti di **AABB, nato in Egitto il [REDACTED] CUI XX**
Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Milano.

Milano, 3 agosto 2026 ore 14.09

Il giudice

Dott.ssa Elena Masetti Zannini